

STATUTO "S.S. LAZIO S.p.A."

"TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione di **"S.S. Lazio - S.p.A."**.

Art. 2 SEDE

La società ha sede in Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000.

Con decisione del Consiglio di Gestione potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, sedi amministrative in Italia ed all'estero.

Con le stesse modalità potrà essere trasferita la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, dei componenti del Consiglio di Gestione, dei componenti il Consiglio di Sorveglianza e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3 OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo, direttamente o per il tramite di società controllate, l'esercizio di attività sportive ed altresì quelle ad essa connesse e strumentali ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") e dei suoi organi, nonché il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising.

La società potrà detenere partecipazioni anche in società produttive di servizi e commerciali comunque connesse con il proprio oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà, non in via prevalente, ma in via strumentale, e non nei confronti del pubblico e nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 106 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia: a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti il marchio o i segni distintivi della società; svolgere attività editoriale anche nel settore radiofonico e televisivo.

Il tutto nella misura che verrà ritenuta congrua dall'organo amministrativo e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/93 e D.Lgs. n. 58/98 e loro successive modificazioni ed integrazioni, oltre che della normativa in materia di attività riservate ad

iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Art. 4 DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 5 CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 40.643.346,60 diviso in n. 67.738.911 azioni del valore nominale di euro 0,60 (zeroesessanta) ciascuna.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2342 c.c., esso potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni o crediti, a norma dell'art. 2343 c.c.

Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi attività sportiva analoga o affine è regolato dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia.

Art. 6 AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti, esse sono emesse in regime di dematerializzazione.

Le azioni sono indivisibili e possono essere liberamente trasferite, secondo le modalità previste dall'art. 2355 c.c.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari nei termini di cui all'art. 2349 c.c..

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

In caso di aumento di capitale, i titolari delle azioni alla data della deliberazione avranno sulle nuove azioni un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute con modalità che verranno fissate dal Consiglio di Gestione, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 2441 c.c..

Nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione del "Comitato interministeriale per il credito e il risparmio" in data 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. del 11 marzo 1994 n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della società da parte dei soci.

I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota posseduta.

Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

Gli azionisti prestano il loro consenso, ai sensi del D.Lgs.vo 196/03, al trattamento dei dati e al trasferimento degli stessi da parte della società ad ogni ente ed autorità secondo quanto previsto dal presente statuto, dalle norme emanate dalla F.I.G.C. e dalla legge.

Il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di un numero di soci che rappresenti la metà della quota minima per la presentazione delle liste elettorali, può richiedere all'inter-

mediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Art. 7 STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere Strumenti Finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 11 dello statuto.

L'emissione di strumenti finanziari non può contrastare con le norme e le direttive della F.I.G.C., della Co.Vi.Soc. nonché con le altre disposizioni applicabili in materia.

I titolari degli Strumenti Finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Sorveglianza, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'art.17 del presente statuto.

Art. 8 OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili, non convertibili o warrants, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2410 e segg. c.c...; agli amministratori è conferita la facoltà di cui all'art. 2420 ter c.c. da esercitarsi entro cinque anni dalla data della delibera dell'assemblea straordinaria del 18 Novembre 2010, di cui al verbale a rogito Notaio Natale Votta di Roma in data rep. 21200, ----- portante, tra le altre, la modifica del presente articolo dello statuto, per un ammontare non superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'esercizio della facoltà, e per procedere ad investimenti patrimoniali.

Art. 9 PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire Patrimoni Destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. c.c., con deliberazione del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 2447 ter secondo comma c.c..

Art. 10 RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la proroga del termine;
- f) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- g) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

h) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 2437 bis c.c..

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo ha determinato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato, in riferimento all'art. 2437 ter c.c., dal Consiglio di Gestione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché del valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma primo c.c..

Il Consiglio di Gestione offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate verranno collocate dall'organo amministrativo nei mercati regolamentati.

In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha

esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo c.c.. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, il Consiglio di Gestione delibera la riduzione del capitale sociale; alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, il suo Presidente ed il Vice Presidente e determina il compenso ad essi spettante;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- 3) delibera sulla distribuzione di utili;
- 4) nomina e revoca la società di revisione incaricata del controllo contabile;
- 5) svolge gli altri compiti affidati dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, eccezion fatta per le competenze espressamente attribuite dalla legge o dal presente statuto al Consiglio di Gestione o al Consiglio di Sorveglianza.

Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulle modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente statuto;
- 2) delibera sulla nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- 3) delibera sull'emissione degli Strumenti Finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- 4) delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 13 CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, i componenti del Consiglio di Gestione segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'art.2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia.

In caso di inattività del Consiglio di Gestione, l'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Sorveglianza, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, secondo le modalità e tempi di cui all'art. 125 bis del TUF o della normativa in vigore al momento della convocazione.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'eventuale adunanza in seconda e terza convocazione, che devono aver luogo in giorni diversi l'uno dall'altro.

Il Consiglio di Gestione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Gestione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e l'individuazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante le singole qualità e titolarità di azioni alla data di invio della predetta comunicazione e l'avvenuto deposito dei titoli presso un primario istituto di credito al fine della partecipazione all'assemblea.

E' esclusa la possibilità di convocazione dell'assemblea in tale forma per trattare argomenti sui quali la stessa delibera, per legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da costoro predisposti.

Art. 14 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze prescritte dalle disposizioni normative e regolamentari del settore.

L'assemblea regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare

il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 15 INTERVENTO DEI SOCI

Ha diritto di intervenire all'assemblea ciascun azionista cui spetta il diritto di voto, che abbia depositato nei termini e con le modalità di cui all'art. 83 sexies del T.U.F., o in quello diverso previsto dalla legge in vigore al momento della convocazione, le proprie azioni o le relative certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione ovvero inviandola alla società tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di conferimento che verranno stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia.

Le deleghe sono conservate agli atti della società.

E' esclusa la nomina, da parte della società, di un rappresentante degli azionisti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interessi:

a) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;

b) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tene-

re conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate, o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

Art. 16 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente, o, in mancanza di questi, dal più anziano incarica degli amministratori presenti e, a parità di anzianità, il più anziano di età.

In mancanza di tali soggetti, l'assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell'assemblea invia entro trenta giorni la copia del verbale, completa di tutti i suoi allegati, alla F.I.G.C..

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Non è ammesso il voto per corrispondenza né la possibilità di intervenire per audio e/o video conferenza.

Art. 17 ASSEMBLEA SPECIALE

In caso di esistenza di più categorie di azioni, di obbliga-

zioni o Strumenti Finanziari muniti del diritto di voto, ciascuno titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di Strumenti Finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni, obbligazioni o Strumenti Finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, se emessi, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

b) adotta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di Strumenti Finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un decimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale.

I componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c..

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c..

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

CAPO II - CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 18 COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La composizione del Consiglio di Gestione, ricorrendone i presupposti, viene effettuata in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. In tal caso, il Consiglio di Sorveglianza stabilisce al proprio interno le modalità di nomina, assicurando il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Le norme che garantiscono l'equilibrio tra i generi si applicano anche in caso di sostituzione dei consiglieri di gestione nel corso del mandato.

E' costituito da un numero di componenti da due a cinque, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati dal Consiglio di Sorveglianza o dalle autorità di vigilanza sportive o di mercato; essi restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Gestione è stato ricostituito.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza; possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se manca una giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede, entro quindici giorni, alla sostituzione.

Il Consiglio di Gestione ha potere di rappresentanza generale della società; può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge.

Qualora il Consiglio di Sorveglianza non vi abbia provveduto, il Consiglio di Gestione nominerà tra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio di Gestione potrà, inoltre, nominare uno o più Vicepresidenti, nonché uno o più Consiglieri delegati.

Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato dal Consiglio di Sorveglianza, in occasione della nomina o con apposita delibera.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione in-

vestiti della carica di Presidente o organi delegati è stabilita dal Consiglio di sorveglianza.

Art. 19 COMPITI

Il Consiglio di Gestione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione e per la gestione della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea o al Consiglio di Sorveglianza.

Adotta le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Gestione, anche attraverso il Presidente, riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Il Presidente o il Vicepresidente o gli amministratori delegati - se nominati - entro 30 giorni dalla notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della società, dovranno inviare alla F.I.G.C. una nota informativa o, in alternativa se quotata in un mercato regolamentato, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e conferisce al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.

Art. 20 RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono convocate tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere delegato, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque in un paese dell'Unione Europea.

Il detto avviso dovrà essere inviato anche via telefax almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma o telefax o posta elettronica inviati almeno 24 ore prima.

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal

Presidente, o in sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vicepresidente, dal Consigliere delegato o, in mancanza dal Consigliere più anziano in carica e, a parità di anzianità, dal più anziano di età.

Art. 21 DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, o di persona o mediante telecomunicazione con il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione. Il componente dissenziente ha diritto di far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.

Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del presente statuto, le riunioni del Consiglio di Gestione si intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Gestione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

CAPO III - RAPPRESENTANZA

Art. 22 RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Il potere di rappresentare la società davanti a terzi ed in giudizio spetta al Presidente; spetta anche disgiuntamente al Vicepresidente e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle attribuzioni ad essi conferite.

Tuttavia il Consiglio di Gestione può attribuire i suddetti poteri, con atti di volta in volta adottati, ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Art. 23 DIRETTORE GENERALE

E' in facoltà del Consiglio di Gestione nominare, fissandone gli emolumenti, uno o più direttori generali che, in relazione ai compiti loro affidati, eseguono le deliberazioni del Consiglio e, su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere loro attribuito in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti, può essere conferita al direttore generale o all'amministratore delegato la

rappresentanza della società nei confronti dei terzi.

Art. 23/bis DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, tra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: avere svolto, senza demerito, attività lavorativa subordinata presso una società di capitali o un consorzio di rilevanti dimensioni, ovvero un ente pubblico, con qualifica di dirigente amministrativo da almeno 5 anni; avere svolto, per un periodo non inferiore a tre anni, attività di amministrazione o di controllo presso tali enti; in ogni caso possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. Egli esercita i compiti attribuiti e previsti dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - "T.U.F.") come aggiornato e modificato dalla Legge n. 262 del 28-12-2005. Il Consiglio di Gestione provvede a fornire al Dirigente i mezzi ed i poteri necessari per lo svolgimento dei compiti che la legge e lo statuto gli conferiscono.

CAPO IV - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Art. 24 COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente comma, del suo Presidente e del Vice Presidente, spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge. L'assemblea nomina altresì tre componenti supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un componente effettivo e di un supplente, ovvero di quel diverso numero disposto dalla legge in vigore al momento della convocazione dell'assemblea.

La nomina del Consiglio di sorveglianza avviene sulla base della normativa in vigore al momento della convocazione dell'assemblea.

La nomina del Consiglio di Sorveglianza avviene nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente che assicura l'equilibrio tra i generi.

Possono presentare liste di candidati uno o più soci che siano titolari, al momento della presentazione, di una quota di partecipazione non inferiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero di quella diversa quota di partecipazione prevista dalla normativa in vigore al momento della convocazione dell'Assemblea.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di consigliere di sorveglianza e/o di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla Società o che non

siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Le liste sono presentate nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore al momento della convocazione dell'assemblea.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Sorveglianza successivo alla data del 30 (trenta) giugno 2013 (duemilatredici), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere, tanto ai primi due posti della sezione relativa ai consiglieri di sorveglianza effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai supplenti, candidati di genere diverso, in modo tale che all'interno del Consiglio di Sorveglianza sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura pari alla quota minima richiesta dalla legge.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza, nei suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro-tempore vigente, si procederà a sostituire, se del caso, l'ultimo consigliere di sorveglianza effettivo e/o l'ultimo supplente eletti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista non eletto appartenente al genere meno rappresentato. A tali sostituzioni si procederà sino a che venga assicurato l'equilibrio richiesto dalla normativa pro-tempore vigente; in mancanza, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Nel caso di parità di voti tra candidati di più liste, prevale il candidato che presenta maggiori titoli professionali, scientifici ed accademici.

Eletti i componenti del consiglio di sorveglianza, l'Assemblea designerà tra costoro il Presidente e il Vice Presidente.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti il consigliere decade dalla carica.

In tal caso subentra il Consigliere di Sorveglianza Supplente indicato nella lista del Consigliere decaduto; l'Assemblea, ove richiesta, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del **principio della rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono essere anche non soci.

Almeno un componente effettivo ed uno supplente del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero

della Giustizia.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;

- b) i componenti del Consiglio di Gestione;

- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'art. 2399 c.c..

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dall'art. 2364-bis c.c.. Essi sono rieleggibili.

La cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'assemblea dei soci solo per giusta causa.

La delibera di revoca è validamente assunta con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'art. 2393 c.c..

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità; la prima assemblea ordinaria dei soci provvede a sostituire i componenti supplenti subentrati nel Consiglio **nel rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra i generi.**

I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 25 COMPITI

Spetta al Consiglio di Sorveglianza:

- a) nominare e revocare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Gestione e determinarne il compenso;

- b) approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

- c) esercitare le funzioni di cui all'art. 2403, primo comma, c.c.;

- d) promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

- e) presentare la denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c.;

- f) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

- g) riferire per iscritto, almeno una volta all'anno, all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

- h) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e

dal presente statuto.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle assemblee.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.

Art. 26 RIUNIONI

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi con periodicità almeno trimestrale.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza sono convocate dal Presidente, il quale determina l'ordine del giorno e presiede le sedute.

Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Sorveglianza e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i componenti in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Sorveglianza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle condizioni di cui all'art. 21 del presente statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO IV - DEL CONTROLLO E DEL BILANCIO

Art. 27 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa in vigore al momento della scelta.

L'incarico ha la durata di tre esercizi o quella diversa prevista dalla normativa in vigore al momento della nomina, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art.2364-bis, ultimo comma, c.c..

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il Consiglio di Sorveglianza.

Art. 28 BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Una quota parte degli utili non inferiore al 10% (dieci per cento) dovrà essere destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico - sportiva.

TITOLO V - DELLO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 29 SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 - quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Gestione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sino al termine della stagione in corso.

Art. 30 NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari del settore; le norme sia legislative che regolamentari di carattere inderogabile che verranno emanate per la disciplina dell'attività delle società sportive ammesse ai mercati regolamentati e per i rapporti interni tra i loro organi e i soci, prevarranno sulle disposizioni contenute nel presente statuto.

F.to Claudio Lotito
Natale Votta Notaro